

INPS

Istituto Nazionale
Previdenza Sociale



Direzione Centrale □
delle Entrate Contributive □

Roma, 21 Marzo 2003

Circolare n. 57

*Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Direttori delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
Dirigenti Medici*

e, per conoscenza,

*Al Commissario Straordinario
Al Vice Commissario Straordinario
Al Presidente e ai Membri del Consiglio
di Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Membri del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali*

OGGETTO: ||Importo dei contributi dovuti per l'anno 2003 per i lavoratori domestici |||

SOMMARIO: *Importo dei contributi Coefficienti di ripartizione*

Importo dei contributi dovuti per l'anno 2003 per i lavoratori domestici

L'ISTAT ha comunicato che la variazione percentuale verificatasi nell'indice dei prezzi al consumo, per le famiglie degli operai e degli impiegati, tra il periodo gennaio 2001 - dicembre 2001 ed il periodo gennaio 2002 - dicembre 2002 è risultata del 2,4%.

Di conseguenza sono state determinate le nuove fasce di retribuzioni su cui calcolare i contributi dovuti per l'anno 2003 per i lavoratori domestici.

Si fa presente, inoltre, che l'aliquota contributiva per i lavoratori domestici non soggetti al contributo CUAF, è aumentato di 0,50 punti percentuali come previsto dall'art. 27, comma 2 bis, della legge n. 30 del 28.2.1997.

DECORRENZA DAL 1 GENNAIO 2003 AL 31 DICEMBRE 2003

LAVORATORI ITALIANI E STRANIERI					
RETRIBUZIONE ORARIA			IMPORTO CONTRIBUTO ORARIO		
Effettiva	Convenzionale	comprensivo quota CUAFF		Senza quota CUAFF⁽¹⁾	
Fino a € 6,30	€ 5,59	€ 1,21	(0,26) ⁽²⁾	€ 1,07	(0,26) ⁽²⁾
Oltre € 6,30 a € 7,69	€ 6,30	€ 1,37	(0,30) ⁽²⁾	€ 1,20	(0,30) ⁽²⁾
Oltre € 7,69	€ 7,69	€ 1,67	(0,36) ⁽²⁾	€ 1,47	(0,36) ⁽²⁾
Orario lavoro superiore a 24 ore settimanali	€ 4,07	€ 0,88	(0,19) ⁽²⁾	€ 0,78	(0,19) ⁽²⁾

⁽¹⁾ Il contributo CUAFF (Cassa Unica Assegni Familiari) *non è dovuto* solo nel caso di rapporto fra coniugi e tra parenti o affini entro il terzo grado conviventi.

⁽²⁾ La cifra tra parentesi è la quota a carico del lavoratore.

3) Coefficienti di ripartizione

I coefficienti di ripartizione sono indicati nella tabella che segue.

LAVORATORI DOMESTICI

GESTIONE	Lavoratori domestici con CUA F		Lavoratori domestici senza CUA F	
	aliquote	Coefficienti	Aliquote	Coefficienti
F.P.L.D.	17,1275%	0,790378	15,4075%	0,807944
D.S.	2,3125%	0,106714	2,1525%	0,112874
C.U.A.F.	0,4800%	0,022151		
MATERNITA'	0,2400%	0,011075	0,0000%	0,000000
INAIL	1,31%	0,060452	1,31%	0,068694
Fondo garanzia trattamento fine rapporto	0,20%	0,009230	0,20%	0,010488
TOTALE	21,6700%	1,000000	19,0700%	1,000000

Nota: in base al **D.Lgs. 446/1997**, per effetto dell'introduzione dell'IRAP, a partire dal 1° gennaio 1998 il contributo TBC dell'1,66% ed il contributo al S.S.N. del 10,60% non sono più riscossi. A seguito dell'art. 3, c.1 e 3 della **L. 23/12/1998 n. 448**, a decorrere dall'1/1/2000 sono stati soppressi i contributi Enaoli e Tbc. A seguito dell'art. 45 c. 3 del **D.Lgs. n. 286/1998** (Testo Unico sull'immigrazione), a decorrere dall'1/1/2000 viene soppresso il contributo dello 0,50% a carico del lavoratore, destinato al Fondo di rimpatrio. L'art. 49 della **L. n. 488/1999** dispone, dal 1° luglio 2000 fino al 31 dicembre 2001, una riduzione del contributo dell'indennità economica di maternità a carico dei datori di lavoro nella misura di 0,20 punti percentuali. Tale riduzione è confermata anche per l'anno 2002 dalla Legge finanziaria 2002.

L'art.120 della **L. 23/12/1999 n. 388** riconosce ai datori di lavoro, a decorrere dal 1° febbraio 2001, un esonero dal versamento del contributo CUA F pari a 0,8 punti percentuali (se il contributo CUA F è dovuto in misura superiore a 0,8 p.p.) oppure pari a 0,4 punti percentuali a valere sui versamenti di altri contributi sociali, prioritariamente sui contributi di maternità e disoccupazione (se il contributo CUA F è dovuto in misura inferiore a 0,8 p.p.).

IL DIRETTORE GENERALE F.F.
PRAUSCELLO

